

Si osserva infatti che il ricorrente fonda le proprie pretese sulla dedotta illegittimità di un atto risalente nel tempo e relativo a terzi, ovvero il decreto del 22.11.2001.

Si tratta di un atto che non è mai stato impugnato, e del quale doveva essere richiesto l'annullamento avanti al TAR.

Si osserva inoltre che con atto n.213-2009 del 9.3.2009 il Direttore Generale dell'Azienda resistente approvava e dava attuazione al "Regolamento per l'attribuzione e la revoca degli incarichi dirigenziali e modalità di attuazione delle procedure relative" e autorizzava l'avvio delle procedure per la copertura tra l'altro delle SOC oggetto del presente giudizio.

L'art.3 del Regolamento per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali dell'azienda resistente prevede:

"gli incarichi di struttura complessa, conferibili ai dirigenti con più di 5 anni di attività, già soggetti a valutazioni positive sul quinquennio ed, eventualmente, sul periodo successivo, sono assegnati sulla base delle capacità professionali dimostrate e dell'esperienza formativa, in relazione alla Struttura da dirigere, ai programmi da realizzare ed al corrispondente profilo di ruolo".

Tali criteri e requisiti risultano rispettati, in quanto i partecipanti avevano tutti la richiesta qualifica di dirigente e, dagli atti della procedura dimessi dalla resistente, risultano valutate le specifiche capacità professionali e l'esperienza formativa attinenti alla struttura da dirigere.

Il Regolamento non fa inoltre riferimento al possesso di titoli di studio specifici, ed esso costituisce certamente un atto organizzativo, peraltro non impugnato dal ricorrente.

Secondo Cass.n.3052 del 9.2.2009, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale (e del relativo contratto di lavoro), previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi. Non può infatti operare in tal caso il potere di disapplicazione previsto dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo, su cui incide il provvedimento amministrativo, e non (come nella specie) una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto devoluta al giudice amministrativo la controversia nella quale alcuni funzionari comunali - deducendo la lesione delle aspettative di avanzamento nella carriera e il relativo danno - chiedevano la rimozione del provvedimento sindacale di conferimento di incarico dirigenziale a persona esterna, adottato sulla base di un atto organizzativo della Giunta che, modificando il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, aveva consentito l'attribuzione di incarichi dirigenziali fuori dalla dotazione organica, invece che la scelta nell'ambito dei dipendenti).

Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha rilevato che "la contestazione investe direttamente un atto precedente il conferimento dell'incarico e la stipulazione

del contratto, atto la cui asserita illegittimità è posta a base della pretesa di accertamento dell'invalidità del provvedimento di conferimento e del contratto”.

“Nel caso di specie”, prosegue la Corte, “i funzionari comunali hanno dedotto in causa il pregiudizio arrecato ai rapporti di lavoro e ai diritti in senso lato che ne scaturivano, comprensivi delle aspettative, dall'atto organizzativo assunto dalla Giunta comunale, che aveva consentito l'adozione di atti negoziali (conferimento dell'incarico e stipulazione del contratto) consequenziali e di esecuzione, e comunque non direttamente incidenti sui loro rapporti di lavoro. Quindi, hanno contestato il potere amministrativo di modificare l'originario assetto dei rapporti di lavoro, cioè una vicenda di “affievolimento del diritto”, invocando l'accertamento dell'illegittimità dell'esercizio quale mezzo al fine di affermarsi titolari del diritto all'accertamento della nullità del conferimento dell'incarico e al risarcimento del danno”.

In ogni caso, la giurisprudenza ha ribadito più volte la natura discrezionale e fiduciaria del conferimento di incarichi dirigenziali.

Secondo Cass.n.20979/2009, in tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, obbligano l'Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 còd. civ., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., senza che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del dato-

re di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi), al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva condannato la P.A. a conferire l'incarico dirigenziale all'originario ricorrente fondando tale condanna sul rilievo che il predetto era "superiore, sotto tutti i profili - titolo di studio e precedente direzione di un centro - individuati nella delibera, all'altro candidato", così sostituendosi sostanzialmente al datore di lavoro nella valutazione dei criteri previsti nell'atto indicato).

Secondo Cass.n.14624/2007, in tema di impiego pubblico privatizzato, l'utile inserimento nella graduatoria di un concorso per dirigente nell'amministrazione dello Stato non dà diritto, prima del conferimento del relativo incarico e della stipulazione del contratto individuale, al medesimo trattamento di chi rivesta la qualifica dirigenziale, atteso che il legislatore ha attribuito al datore di lavoro pubblico ampia potestà discrezionale sia nel non avvalersi di un determinato dipendente pur in possesso di tale qualifica, sia nella scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali. Ne consegue che il dirigente aspirante all'incarico non vanta un diritto soggettivo pieno, bensì un interesse legittimo di diritto privato a conseguire l'incarico stesso, cosicché non può pretendere la retribuzione corrispondente alla qualifica dirigenziale.

Cass.n.23549/06 ha affermato che il giudice ordinario può emettere una pronuncia costitutiva del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato solo ove si tratti di attività vincolata e non discrezionale, e pertanto quando non si tratti di scelta fiduciaria, quale è il conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che s'era

limitata a dichiarare l'illegittimità del conferimento dell'incarico di medico responsabile di struttura complessa di ortopedia, siccome in contrasto con l'obbligo di motivazione, in fattispecie in cui l'amministrazione si era autolimitata imponendo un obbligo di motivazione).

Le pretese del ricorrente devono ritenersi per i motivi esposti inammissibili in questa sede.

Il ricorrente non ha un diritto soggettivo all'incarico, né questo può essere attribuito per via giudiziale.

In ogni caso, come esaurientemente esposto dall'Azienda resistente nelle proprie difese, non paiono ravvisabili irregolarità nella procedura di equiparazione cui sono state soggette le intervenienti.

Il contestato decreto del 22.11.2001 è stato adottato espressamente ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.n.165/2001 che prevede la mobilità intercompartimentale, e ai fini dell'equiparazione delle tre lavoratrici al profilo professionale di dirigente amministrativo del SSN richiama l'allegato D al D.M.9.11.1982 e le deliberazioni della Delegazione amministrativa del Policlinico ██████████ 24.10.96, n.252 e 19.6.2001 n.204, con le quali la tabella di equiparazione è stata adeguata in funzione delle modifiche intervenute nei rispettivi ordinamenti.

Il doc.28 della resistente prevede per l'accesso esterno nella nuova classificazione la laurea o particolare qualificazione professionale per la categoria EP, ma sancisce anche che nella categoria EP confluisce, nell'area amministrativa – gestionale, l'area funzionale amministrativo-contabile della ex IX qualifica.

Il doc. 29 di parte resistente (CCNL del comparto Università biennio economico 2002/2003) prevede che per il personale EP sono fatte salve le posizioni conseguite per effetto delle corrispondenze con le figure del personale del SSN.

L'art.13 del Protocollo d'Intesa Regione-Università degli Studi del 2006 (doc.26) ha poi previsto che il personale che veniva trasferito dai ruoli del comparto Università a quelli del comparto Sanità avesse la garanzia della posizione giuridica e del trattamento economico "corrispondenti" a quelli già in godimento.

Nel caso di specie le intervenienti non sono state assunte dall'esterno, ma sono transitate con mobilità da una amministrazione all'altra, ai sensi dell'art.30 D.Lgs.165 del 2001, ed erano già impiegate presso il Policlinico Universitario con funzioni di fatto dirigenziali, tanto che la loro pregressa esperienza è stata valorizzata al fine dell'attribuzione degli incarichi oggetto di causa.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Trattandosi di questioni di diritto, e rilevata anche la complessità della ricostruzione sotto il profilo normativo e amministrativo della vicenda, le spese di lite vengono interamente compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro di Udine, definitivamente pronunciando tra le parti, così giudica:

- 1) Respinge le domande proposte dal ricorrente;
- 2) Compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti.

Motivazione riservata ex art.429 c.p.c. nel termine di giorni sessanta.